

Proc. 384/'11 R.G.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI CHIETI  
rito civile monocratico



[www.sosutenti.net](http://www.sosutenti.net)  
N° Verde 800 090327

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE**

*dott. Nicola Valletta*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 384/'11 R.G.A.C.C. con citazione ritualmente notificata e vertente

tra

“**FAGIS SRL**” s.r.l. con sede a Crecchio (CH) ed elettivamente domiciliata in Pescara alla via Battisti 31, presso lo studio dell'avv. Emanuele ARGENTO del Foro di Pescara, che la rappresenta e difende per procura a margine della citazione;

**-ATTORE-**

e

“**[REDACTED]**” s.p.a., legale r.n.te, con sede in **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata in **[REDACTED]** 31, presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** del Foro di Teramo, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla copia notificata della citazione;

**-CONVENUTO-**

**OGGETTO:** pagamento somma e risarcimento del danno.

Conclusioni delle parti : conclusioni rese negli scritti difensivi utili.



## CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attorea: deduce di esser stato (dal 21/5/'87 al giorno 8/9/'99) titolare di rapporto di conto corrente bancario (n° 27/3785) per il quale non erano stati pattuiti per iscritto specifici interessi (rinvio illegittimo alle “condizioni di piazza”); deduce anche essere state concesse non meglio specificate aperture di credito regolate nel suddetto conto; deduce esser stata disposta la capitalizzazione -nulla- trimestrale degli interessi pur non pattuiti e peraltro eccedenti la soglia usuraria; oltre a illegittima applicazione delle valute, spese di tenuta conto e commissione di massimo scoperto mai pattuita.

Argomenta documentalmente la parte propria posta creditoria per € 95.869,43 alla data di chiusura del conto (8/9/'99), meglio specificata alle pag. 20-21 della citazione.

Chiede quindi parte attorea che venga dichiarata la nullità delle clausole pattizie di capitalizzazione degli interessi e di determinazione della misura dei medesimi secondo gli usi di piazza, oltre che di quelle afferenti a commissioni, spese e valute; che venga condannata la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad € 95.869,43 oltre che al risarcimento danno per € 50.000,00; con interessi, rivalutazione e rivalsa delle spese.

Parte convenuta eccepisce prescrizione del diritto alla restituzione di somme e argomenta a tal fine sia sulla inesistenza di utili atti interruttivi sia sulla decorrenza del termine pur decennale.

Argomenta anche sulla legittimità di tutte le operazioni rese dalla banca in regolazione del rapporto bancario “de quo” e chiede dichiararsi la prescrizione; nel merito, rigettarsi la domanda, con ristoro delle spese.

E' stata disposta CTU da precedente istruttore.

L'eccezione di prescrizione va respinta: infatti il rapporto di conto corrente risulta chiuso in data 8/9/'99; è da tale data che decorre il termine decennale di prescrizione, non risultando (valgano a tal fine le considerazioni rese dal CTU alle pagg. 40-43 nella relazione, con specifico riferimento alla assenza di richieste della banca utili a



ingenerare rimesse solutorie; e non senza rilevare l'art. 57 bis del contratto indica la valenza ordinaria ripristinatoria delle rimesse) elementi per ritenere che i versamenti sul conto abbiano avuto funzione diversa da quella meramente ripristinatoria della provvista; sussiste ben idoneo atto interruttivo scritto (in atti) in data 21/11/'08.

Ciò chiarito, va preliminarmente valutata la validità ed efficacia della clausola pattizia che prevedeva –nel rapporto “de quo”- la capitalizzazione di interessi.

Se è ben vero che il saldo del conto corrente è disponibile da parte del cliente in ogni momento ex art. 1852 cod. civ., con la conseguenza che ogni annotazione modifica in via immediata il saldo ed estingue il rapporto relativo agli interessi (sicché, secondo tesi esegetica, non sarebbe esatto parlare di interessi che producano interessi, cioè di anatocismo), osserva il decidente che l'applicabilità dell'art. 1283 cod. civ. ai rapporti di conto corrente bancario è riconosciuta da Cass. sez. un. civ. 21095/'04. Né si può affermare la applicabilità al conto corrente bancario del meccanismo anatocistico indiretto ex art. 1831 cod. civ. per il conto corrente ordinario: vale rilevare che l'art. 1857 cod. civ. non contempla detta norma tra quelle applicabili al conto corrente bancario. Nemmeno appare proponibile applicazione analogica, stante l'evidente divergenza di disciplina tra i due istituti ad es. in tema di esigibilità del saldo (art. 1823 cod. civ.; art. 1852 cod. civ.): se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, , è inutile applicare l'art. 1831 cod. civ. che serve a rendere esigibile il saldo del conto corrente ordinario.

Ciò premesso, va rilevato che (Cass. sez. un. civ. 21095/'04) è da ritenersi illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, essa palesandosi come prassi contraria a norma imperativa (art. 1283 cod. civ.) non trasfusa in uso normativo; con conseguente nullità delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche per periodi anteriori al 1999 (epoca di emersione dell'orientamento giurisprudenziale “de quo”).

Quanto alla possibilità di capitalizzazione degli interessi, in materia bancaria, su base annuale, va rilevato che secondo un orientamento interpretativo -sulla premessa che



l'art. 1283 cod. civ. non vieterebbe l'anatocismo in sé (ma solo –sempre- quello infrasemestrale, ponendo poi limiti a quello semestrale, e nulla sancendo per quello ultra semestrale)- un possibile fondamento normativo per l'anatocismo su base annuale può essere rinvenuto nell'art. 1284 c.1 cod. civ., che –nel prevedere che “*il saggio degli interessi legali è determinato...in ragione di anno*”- individuerrebbe un principio generale di scadenza ed esigibilità annuale degli interessi: da ciò, l'effetto del risarcimento del danno da inadempimento di detta obbligazione da interessi (e dunque l'applicazione dell'art. 1224 cod. civ., per le obbligazioni pecuniarie).

Ma (Cass. sez. un. civ. 9653/'01) il debito per interessi –diversamente da quanto presupposto nel suddetto impianto interpretativo- non è una obbligazione pecuniaria qualsiasi, avendo viceversa profili specifici, e cioè il carattere dell'accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, la funzione di remunerazione, la apposita disciplina per gli interessi scaduti. Se gli interessi scaduti fossero equiparabili ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (intesa come credito liquido ed esigibile di una somma di denaro) essi produrrebbero interessi ex art. 1282 cod. civ. E invece ciò è escluso proprio dall'art. 1283 cod. civ., applicabile ad ogni tipologia di interessi.

In definitiva, l'art. 1283 cod. civ. concreta norma espressamente dettata per la disciplina dell'anatocismo; è norma imperativa, posta a protezione della sfera giuridica del debitore, derogatoria rispetto al principio generale dell'art. 1224 cod. civ.

Essa ammette la capitalizzazione degli interessi solo a determinate condizioni e cioè, salvo usi contrari normativi, inesistenti nella materia bancaria “de quo”: decorrenza dal giorno di specifica domanda giudiziale (tasso legale) o per effetto di convenzione successiva alla scadenza (anche tasso extralegale purché ovviamente non usurario); e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre.

Deve allora argomentarsi che –in mancanza di valida pattuizione anatocistica- nessuna capitalizzazione può essere riconosciuta alla banca .

Né vale obiettare che l'art. 25 c.3 D.Lvo 342/'99 prevedeva la validità e la efficacia retroattiva delle clausole -relative alla produzione di interessi su interessi scaduti-



contenute nei contratti stipulati prima della delibera indicata all'art. 25 c.2 D.Lvo cit (v. oltre): tale norma è stata infatti dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sent. 425/'00.

Piuttosto, è ben vero che l'art. 120 c.2 TUB (introdotto dall'art. 25 c.2 D.Lvo 242/'99) ha statuito che il CICR *“stabilisce (e ha stabilito: delibera 9/2/'00 efficace dal 22/4/'00) modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che ....sia assicurata la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*.

Ma detta norma è utile solo per i rapporti successivi al 22/4/'00 e non consente meccanismi di unilaterale predisposizione e applicazione di pattuizioni sull'anatocismo.

Dette pattuizioni –operanti solo per il periodo successivo al 22/4/'00- devono essere l'esito di specifico consenso delle parti.

Sul punto, invero, va rilevato che –con la delibera emessa dal CICR in data 9/2/'00 (efficace dal 22/4/'00), ovviamente solo attuativa della fonte legislativa ex art. 120 c.2 TUB (giacché il comma 3, sì come introdotto dall'art. 25 c.3 D.Lvo 342/'99: *“Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”* è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sent. N° 425/'00)- si è preteso di stabilire che “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati *anteriamente* alla data di entrata in vigore della delibera” dovessero “essere adeguate” alle disposizioni in parola entro il 30/6/'00 e che –qualora le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate- le banche avrebbero potuto provvedere all'adeguamento in via generale mediante pubblicazioni sulla





Gazzetta Ufficiale , dovendo poi fornire opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il 31/12/'00; per il caso contrario, le nuove deteriori condizioni avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela.

Anche a voler considerare efficace il disposto della delibera (ma la fonte legislativa che consentiva l'attività regolamentare è stata eliminata dalla Corte Costituzionale, come detto), si deve comunque osservare che ovviamente il passaggio da un anatocismo non dovuto -perché basato su clausola nulla- ad un anatocismo astrattamente valido -perché di pari periodicità- concreta *peggioramento* per il cliente delle condizioni contrattuali, sicché necessita di approvazione specifica da parte del medesimo, non essendo sufficiente il mero adempimento del rito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In definitiva:

- per il periodo antecedente al 22/4/'00 nessuna capitalizzazione di interessi (di ogni tipo) -in deroga all'art.1283 cod. civ. e al di fuori di esso- è possibile;
- per il periodo successivo al 22/4/'00 (anche per i contratti stipulati anteriormente) è possibile specifica pattuizione sulla produzione di interessi sugli interessi maturati, nei limiti di cui all'art. 120 c.2 TUB.

Nel caso di specie, non risulta valida pattuizione di clausola anatocistica ex art. 120 c.2 TUB.

Né vi è possibilità di addurre ipotesi di adempimento spontaneo di obbligazione naturale.

La capitalizzazione degli interessi è qui infatti l'esito non già di spontaneo adempimento, bensì di clausola contrattuale, nulla perché in deroga a norma imperativa di legge. Essa (la capitalizzazione) è il frutto del convincimento del carattere cogente del patto, non di consapevole spontanea acquiescenza all'invalidità.

Ciò ulteriormente chiarito, va rilevato –in linea con le risultanze della CTU e delle evidenze documentali- che:



- possono essere considerate le valute, le spese e le commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca in costanza di rapporto;
- non sussistono valide convenzioni scritte di interesse, non essendo certo utile a tal fine il generico riferimento “*alle condizioni di piazza*”;
- è stato quindi applicato –in linea con il quesito (il contratto è antecedente alla entrata in vigore della l. 152/’92) il tasso di interesse legale, di volta in volta vigente;
- non è stata applicata alcuna capitalizzazione (né a credito né a debito);
- è stato rilevato superamento del tasso soglia nei primi tre trimestri del ’99 e con riferimento al solo contratto di conto corrente; ma con esito nullo (in linea con il quesito) atteso che in detti periodi in detti periodi si hanno saldi attivi;

In linea con le risultanze della consulenza d’ufficio, da intendersi qui integralmente richiamata (con specifico riferimento ai chiarimenti del 15/3/’13, e soprattutto alle pagg. 3-5 delle note a chiarimenti)- va rilevato:

saldo di conto corrente 27/3785 per Lit. +255.661.869; saldo per interessi attivi Lit. +40.284.282; saldo per interessi passivi Lit. -5.882.290; e dunque saldo finale Lit. + 290.063.861 (€ 149.805,48);

saldo dei conti anticipi SBF (in assenza di specifiche pattuizioni delle condizioni, si è applicato ancora il tasso legale di interesse di volta in volta variato dal legislatore) di Lit. -45.304.287 (€ 23.397,71).

La posta a credito di parte attorea quindi è di € 126.407,77.

Va così accolta la domanda relativa al pagamento di detta somma, da maggiorarsi di interessi legali dalla domanda (non risultando univoca richiesta di interessi dalla chiusura del conto) al saldo; nessuna rivalutazione, non risultando adottati fatti valutabili ai fini del maggior danno.

Va invece respinta la ulteriore domanda di risarcimento del danno, essendo rimasta del tutto indimostrata la sussistenza di detto specifico danno e nemmeno essendo stati adottati elementi in fatti utili.



Il regime delle spese segue ovviamente la soccombenza, pur con una compensazione –in ragione del sol parziale accoglimento delle domande- nella misura di 1/3.

La liquidazione è resa ex D.M. 55/'14 sullo scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00 e con riduzioni per l'effettiva consistenza delle questioni e così:

- fase di studio: € 2.400,00;
- fase introduttiva: € 1.500,00;
- fase istruttoria: € 4.000,00;
- fase decisoria: € 3.100,00;

e così in totale € 11.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge e con statuizione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

### P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando –nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 384/'11 R.G.A.C. così decide, ogni altra istanza disattesa e reietta:

- in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto al pagamento di € 126.407,77 oltre rispettivi interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dall'attore, previo compensazione in ragione di 1/3 e liquida l'intero in € 558,00 per spese ed € 11.000,00 per compenso professionale; rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge e con statuizione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Spese di CTU definitivamente ed interamente a carico di parte convenuta.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

Chieti 15/10/'15.

*Il Giudice*  
(dott. Nicola Valletta)

